

CHIARIMENTI INPS SULLE CIRCOLARI N. 57/2023 E N. 58/2023

Con la circolare n. 57/2023 l'Inps ha fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di giovani a tempo indeterminato e le trasformazioni a tempo indeterminato, previste dai seguenti articoli:

- articolo 1, comma 297, L. 197/2022 (legge di Bilancio 2023), per le assunzioni/trasformazioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;
- articolo 1, comma 10, L. 178/2020, per le assunzioni effettuate nel secondo semestre dell'anno 2022.

Con la circolare n. 58/2023 l'Istituto ha poi fornito indicazioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi alle misure di esonero per le assunzioni di donne lavoratrici svantaggiate disciplinate dai seguenti articoli:

- articolo 1, comma 298, legge di Bilancio 2023, per le assunzioni effettuate dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023;
- articolo 1, comma 16, legge di Bilancio 2021, per le assunzioni effettuate dal 1° luglio al 31 dicembre 2022.

Con il messaggio n. 2598/2023, l'Inps fornisce ora taluni chiarimenti sulle citate circolari.

In tali circolari, nei rispettivi § 7, compatibilità con la normativa in materia di aiuti di Stato, è stato previsto che, con specifico riferimento alle assunzioni a scopo di somministrazione, le agevolazioni verranno registrate nel Registro Nazionale degli aiuti di Stato e l'onere di non superare il massimale sarà a carico dell'agenzia di somministrazione. A parziale rettifica di quanto riportato, l'Inps precisa ora che l'onere di non superare il massimale previsto dal *Temporary Crisis and Transition Framework* sarà a carico dell'utilizzatore e non dell'agenzia di somministrazione.

Circolare n. 57/2023 – giovani

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate nel secondo semestre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 (messaggi n. 403/2022 e n. 3389/2021).

Per quanto attiene al recupero dell'esonero per le mensilità pregresse, la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> decorrente dal mese di assunzione o trasformazione (che deve essere stata effettuata nel periodo 1° luglio 2022 - 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Per i datori di lavoro agricoli è stato evidenziato che per il recupero dell'incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni effettuate nell'anno 2022 e nell'anno 2023 deve essere valorizzato l'elemento <CodAgi> con i rispettivi codici "E3", "E4", "U3" e "U4". Con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio 2022 e il 31 dicembre 2022 e viene ora precisato che:

- i <CodAgi> "E3" ed "E4" devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023;

- relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023, i <CodAgi> "U3" e "U4" devono essere valorizzati per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023;
 - i suddetti <CodAgi>, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce di competenza settembre 2023, da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.
- Le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Circolare n. 58/2023 – donne svantaggiate

Relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022, restano ferme le indicazioni per la fruizione dell'esonero di cui alla legge di Bilancio 2021 (messaggi n. 403/2022 e n. 3809/2021).

Per quanto attiene al recupero del pregresso, la valorizzazione dell'elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi pregressi dal mese di assunzione/trasformazione (nel periodo compreso tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022) e fino al mese di giugno 2023, può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di luglio 2023, agosto 2023, settembre 2023 e ottobre 2023.

Per i datori di lavoro agricoli, per il recupero dell'incentivo relativo alle assunzioni/trasformazioni nell'anno 2022 e nell'anno 2023, deve essere valorizzato l'elemento <CodAgi> con i rispettivi codici "3K" e "4K" ed è precisato che:

- con riferimento alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° luglio e il 31 dicembre 2022, il <CodAgi> "3K" deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione (dal 1° luglio fino al 31 dicembre 2022) fino al mese di giugno 2023;
- relativamente alle assunzioni/trasformazioni effettuate tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2023, il <CodAgi> "4K" deve essere valorizzato per il recupero dei periodi pregressi che decorrono dal mese di assunzione/trasformazione fino al mese di giugno 2023;
- entrambi i suddetti CodAgi, possono essere valorizzati esclusivamente nelle denunce con competenza settembre 2023 da inviare entro la scadenza del terzo periodo di trasmissione 2023.

Le quote di esonero spettanti dal mese di luglio 2023 non possono essere considerate ed esposte come quote arretrate.

Distinti saluti.

Come di consueto, lo Studio Bonesi & Zancanella è a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento si rendesse necessario in merito a quanto comunicato